punto famiglia villa pettini

PUNTO FAMIGLIA VITTA PETTINI – FAMIGLIE PER LA FAMIGLIA - ODV

Sede in via di Monsorbi 25 - Montevarchi

Codice fiscale 90029330512

Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Arezzo - Ufficio Territoriale di Montevarchi

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno 24 Luglio 2022, alle ore 19,30 presso la sede sociale dell'associazione Punto Famiglia Villa Pettini Famiglie per la famiglia, si è riunita in l'assemblea generale degli associati per deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Modifiche dello statuto come richiesto da Comune di Arezzo Prot. 92977 del 24.6.2022
2. Varie ed eventuali.

Come da Statuto assume la presidenza il Presidente Enrico Sarti il quale chiama a fungere da segretario, con l'assenso dei presenti, Donatella Pericoli, che accetta.

Il Presidente, constatata la presenza in proprio o per delega della maggioranza dei soci, come risulta da foglio presenze allegato al presente verbale, dichiara l'assemblea regolarmente costituita ed atta a deliberare.

1. **Modifiche dello statuto come richiesto da Comune di Arezzo Prot. 92977 del 24.6.2022**

Il Presidente riferisce di aver ricevuto con pec del 24.6.2022 comunicazione da parte del Comune di Arezzo con la quale si comunica che su delega della Regine Toscana ha concluso le operazioni di trasmigrazione dei dati nel Portale RUNTS delle APS e ODV iscritte nei Registri Regionali. In merito allo statuto già presentato sono state rilevate tre

criticità: (i) non è citato l'art. 21 comma I CTS riguardo all'ammissione degli associati, (ii) manca la clausola inderogabile secondo cui il patrimonio della Associazione deve essere utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, (iii) l'art. 8 dello Statuto elenca le competenze inderogabili dell'assemblea ma non cita il punto l) dell'art. 25 comma 1 CTS.

Il Presidente sottopone all'approvazione della assemblea il nuovo testo dello Statuto con le modifiche richieste.

Dopo ampia ed esauriente discussione e lettura dello Statuto così come proposto di modificare, l'Assemblea all'unanimità dei presenti

delibera

di approvare le modifiche allo Statuto.

Il nuovo statuto viene allegato a questo verbale, facendone parte integrante.

2. **Varie ed eventuali**

Niente da deliberare.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 20,50 previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario **Il Presidente**

Donatella Lenzi

REGISTRATO AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO TERRITORIALE DI MONTEVARCHI

IL 29/7/22 AL N. 779 SERIE 3

STATUTO

ASSOCIAZIONE "PUNTO FAMIGLIA VILLA PETTINI - FAMIGLIE PER LA FAMIGLIA"

Art. 1

(Denominazione)

È costituita una associazione denominata "Punto Famiglia Villa Pettini - Famiglie per la famiglia ODV" ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e del Codice Civile.

Art. 2

(Sede e durata)

La Associazione ha sede in Montevarchi, Via di Monsorbi, 25

La Associazione è costituita senza limiti di durata.

Art. 3

(Finalità)

L'Associazione opera in favore delle famiglie e comunque di terzi. Essa esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, fondando la sua azione sul Messaggio Evangelico e sul Magistero della Chiesa Cattolica.

L'Associazione è costituita al fine di svolgere gratuitamente attività di volontariato e fini di solidarietà sociale a favore di terzi con particolare attenzione alle famiglie, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto delle libertà e dignità degli associati, mediante azioni erogabili in modo continuativo, attivo e diretto e volte alla prevenzione e rimozione di situazioni di bisogno.

L'Associazione collabora con la Chiesa Cattolica in generale e con la Diocesi di Fiesole in particolare, favorendo la costituzione e lo sviluppo di iniziative benefiche ed apostoliche, opere di carità e di evangelizzazione, in qualsiasi forma esercitate, prevalentemente rivolte alla famiglia, per la promozione della sua centralità in ambito ecclesiale, culturale, sociale e politico.

La Associazione non ha scopo di lucro per cui è fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi e riserve durante tutta la vita della Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano

Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Arezzo - Ufficio Territoriale di Montevarchi

Brunetta Pensieri

imposte per legge.

L'Associazione si caratterizza per:

• democraticità della struttura;

• elettività e gratuità delle cariche associative;

• assenza di fini di lucro;

• divieto di distribuzione degli utili.

Art. 4

(Attività)

Le attività che l'Associazione si propone di svolgere in favore prevalentemente di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati hanno ad oggetto:

a) gli interventi e servizi sociali (art. 5, comma 1, lett. *a)*, D. Lgs. 117/2017);

b) le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5, comma 1, lett. *d)*, D. Lgs. 117/2017);

c) l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5, comma 1, lett. *i)*, D. Lgs. 117/2017);

d) l'organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (art. 5, comma 1, lett. *k)*, D. Lgs 117/2017);

e) l'alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (art. 5, comma 1, lett. *q)*, D. Lgs. 117/2017);

f) l'accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti (art. 5, lett. *r)*, D. Lgs. 117/2017);

g) la beneficenza, il sostegno a distanza, la cessione gratuita di alimenti o i prodotti di

cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o l'erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (art. 5, comma 1, lett. *u)*, D. Lgs. 117/2017);

h) la promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (art. 5, comma 1, lett. *v)*, D. Lgs. 117/2017);

i) la promozione e la tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017, la promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco (art. 5, comma 1, lett. *w)*, D. Lgs. 117/2017).

A puro titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione potrà:

a) svolgere c/o favorire attività formativa di tipo religioso e culturale anche istituendo scuole di formazione per animatori e promuovendo attività formative e spirituali per sostenere fidanzati e sposi;

b) creare, promuovere, sostenere e gestire strutture, centri di accoglienza diurna e notturna, case di ritiri, consultori familiari ed ambienti in genere che possono essere validi punti di riferimento e aiuto per la crescita delle famiglie;

c) gestire centri per l'accoglienza straordinaria di progetti di accoglienza integrata in favore di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale;

d) prestare servizi in favore di poveri e svantaggiati – pasti, servizi docce – per persone senza fissa dimora mediante la gestione di mense e di strutture idonee allo svolgimento di tali attività;

e) organizzare incontri, dibattiti, seminari sulle tematiche che possono coinvolgere la famiglia;

f) promuovere, intraprendere o favorire iniziative di tipo economico realizzate da o a favore di persone svantaggiate, bisognose o identificabili come "socialmente a

rischio" in particolare famiglie in difficoltà,

g) assicurare specifica attenzione alle famiglie separate e divorziate;

h) svolgere attività culturale, organizzare convegni, cineforum, meetings, seminari di studio e di aggiornamento sui problemi morali, religiosi e sociali della vita coniugale e quant'altro;

i) promuovere studi e ricerche sulla famiglia;

j) svolgere azioni di solidarietà nei confronti di bambini che si trovino in condizioni di abbandono e di disagio anche psicologico anche tramite l'affido, istituendo un apposito centro;

k) partecipare e dare il proprio apporto alle iniziative in difesa della vita;

l) proporre il miglioramento della vigente legislazione riguardante l'istituto familiare;

m) concludere accordi di collaborazione con Enti pubblici o privati aventi scopi affini o strumentali ai propri;

n) aderire a progetti e cogestire iniziative anche con soggetti terzi, siano essi Enti Ecclesiastici, Istituzioni Pubbliche, Associazioni di vario tipo, società o privati comunque finalizzati alla promozione della persona e allo sviluppo sociale e culturale, partecipando anche ad Istituzioni, Enti, Consorzi e Associazioni e Persone Giuridiche aventi scopi analoghi, strumentali o complementari ai propri;

o) scrivere, stampare, pubblicare, emettere e fare circolare qualsiasi documento, periodico, libro, giornale, trasmissione, film, pamphlet, manifesto, ed usare qualsiasi altro mezzo di comunicazione incluso l'editoria elettronica

p) realizzare confronto e dialogo con le diverse realtà culturali, religiose e sociali e con le stesse strutture civili sulle tematiche e sui problemi da risolvere riguardanti la famiglia.

L'attività della Associazione dovrà ispirarsi al rispetto dei principi cristiani della Chiesa Cattolica quali premessa e stimolo di iniziativa nell'esperienza religiosa e sociale

attuativa di ogni forma di rapporto etico, umano, culturale ed economico.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti normativamente. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 D. Lgs. 117/2017, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 5

(Associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono essere associati tutti coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età nonché enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità dell'Associazione e contribuiscono alla realizzazione delle stesse.

L'ammissione degli associati, che riconoscono ed aderiscono alle finalità dell'Associazione ed al presente Statuto, avviene su domanda scritta degli interessati da presentare al Consiglio Direttivo.

Gli associati sono ammessi secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte, ai sensi dell'art. 21, Comma 1, D. Lgs. 117/2017.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non

accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione

Gli associati hanno diritto di voto, decorsi trenta giorni dalla data di iscrizione nel Libro degli Associati.

L'associato è tenuto al versamento di una quota associativa annuale nella misura deliberata dal Consiglio Direttivo entro il 31 Dicembre di ogni anno per l'anno successivo.

La qualità di associato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

In caso di rapporto di lavoro dipendente o autonomo instauratosi tra un associato volontario e l'Associazione, il Consiglio Direttivo può deliberare la sospensione del socio dalle attività di volontariato per tutta la durata del rapporto di lavoro.

La qualifica di associato può venir meno per i seguenti motivi:

a) per recesso da comunicarsi per iscritto;

b) per delibera motivata di esclusione, adottata dal Consiglio Direttivo, per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto o del regolamento, per mancato pagamento della quota associativa annuale o per altri motivi che comportino indegnità;

c) per morte dell'associato.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 6

(Associato Onorario)

Il Consiglio Direttivo può conferire la qualifica di Associato Onorario a persone fisiche, associazioni ed enti benemeriti nei confronti dell'Associazione. Gli associati onorari

potranno partecipare all'Assemblea, ma in ogni caso saranno privi del diritto di voto.

Art. 7

(Organi)

Organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea degli Associati;
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- L'Organo di controllo, se nominato

Le cariche, ad accezione di quelle di membro dell'Organo di Controllo, sono a titolo gratuito , salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'esecuzione dei rispettivi incarichi.

Art. 8

(Assemblea)

Le Assemblee sono convocate dal Presidente.

Ogni associato che sia iscritto da almeno trenta giorni nel libro degli associati ha diritto a esprimere in assemblea un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da altro associato mediante delega scritta; ogni associato può rappresentare fino a un massimo di tre associati.

L'Assemblea deve essere convocata con almeno dieci giorni di preavviso mediante affissione dell'avviso nella sede sociale o lettera da inviarsi anche via telefax o posta elettronica ai singoli soci con indicazione di ordine del giorno, data e luogo della riunione.

Un decimo degli associati aventi diritto al voto può chiedere la convocazione dell'assemblea; in questo caso la riunione deve svolgersi entro trenta giorni dalla richiesta indirizzata al Presidente o a chi ne fa le veci.

L'Assemblea è legalmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti.

Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza semplice dei voti dei presenti.

Per le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto è necessaria la presenza di almeno due terzi degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni riguardanti lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio dell'Associazione sono validamente adottate con il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea delibera:

a) sulla variazione della sede legale e sulla istituzione di sedi secondarie, filiali ed uffici, sia in Italia che all'estero;

b) sulla nomina, sulla revoca e sul numero dei membri del Consiglio Direttivo;

c) sulla nomina e revoca del Presidente;

d) sulla nomina e revoca, se esistente, dell'Organo di controllo e sul loro compenso;

e) sulla nomina e revoca, se esistente, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti e sul suo compenso;

f) sull'approvazione del bilancio consuntivo annuale, con indicati contributi, beni e lasciti;

g) sulla responsabilità degli organi sociali e promozione di azione di responsabilità nei loro confronti;

h) sul regolamento dei lavori assembleari, se esistente;

i) sulla devoluzione parziale del patrimonio a seguito di perdita della propria qualifica di organizzazione di volontariato;

j) sulle modifiche dello statuto,

k) sullo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione,

l) sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo e dallo statuto, alla sua competenza, come previsto dal punto l) dell'art. 25 comma 1 del D. Lgs 117/2017.

Le riunioni dell'Assemblea sono fatte attestare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario delle riunioni stesse.

Art. 9

(Consiglio Direttivo – Composizione – Revoca – Sostituzione componenti)

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri da un minimo di sette ad un massimo di quindici, tutti scelti tra persone fisiche associate oppure indicate tra i propri associati dagli enti associati.

I membri del Consiglio rimangono in carica per cinque anni, possono essere rieletti e possono essere revocati o rassegnare le dimissioni.

La revoca da parte dell'Assemblea può avvenire solo per giusta causa o indegnità.

In caso di dimissioni o impedimento grave, o tale giudicato dal Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso provvede a cooptare un nuovo membro sino alla successiva Assemblea degli associati.

Art. 10

(Consiglio Direttivo – Funzionamento)

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando lo richieda almeno un terzo dei consiglieri.

Esso può riunirsi in ogni luogo purché in Italia, e l'avviso di convocazione dovrà farsi per lettera inviata anche via telefax o posta elettronica almeno cinque, o, in casi di urgenza, almeno due, giorni prima della riunione, tranne nel caso in cui vi sia la presenza di tutti i consiglieri.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e le delibere vengono adottate con la maggioranza dei voti dei presenti.

Le riunioni del Consiglio sono fatte attestare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario delle riunioni stesse.

Art.11

(Consiglio Direttivo – Funzioni)

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'associazione e può compiere quanto ritenga opportuno per il conseguimento degli scopi della stessa.

In particolare:

a) esegue le deliberazioni dell'assemblea;

b) delibera sulla richiesta di ammissione di nuovo associato e sulla esclusione degli associati;

c) predispone il bilancio consuntivo di esercizio

d) domanda, entro 30 giorni dalla propria nomina, l'iscrizione della stessa nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;

e) cura la corretta tenuta del Libro degli associati, del Registro dei Volontari, del Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea, del Libro delle Adunanze e Deliberazioni del Consiglio Direttivo;

f) delibera su tipologia di spese e attività di volontariato per le quali è ammesso il rimborso sulla base di autocertificazione ai sensi dell'art. 17, comma 4, D. Lgs. 117/2017.

Il Consiglio nomina eventuali direttori o responsabili tecnici di area o settore. Inoltre documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6, a seconda dei casi nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa di bilancio. Esso può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri e, per singoli atti o categorie di atti, anche a terzi procuratori che non siano membri dell'Associazione.

Il Consiglio si avvale dell'opera di associati, che per esperienza, requisiti morali, professionali e per attitudine operativa risultano essere competenti per particolari questioni, costituendo a tale fine specifiche Commissioni che avranno il compito di elaborare proposte e soluzioni da sottoporre al Consiglio.

Art. 12

(Presidente)

d) Il Consiglio nomina tra i suoi membri il Presidente della Associazione.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

a) ha la rappresentanza legale della Associazione;

b) esercita i poteri riconosciutigli da questo Statuto e quelli che gli vengono delegati dal Consiglio Direttivo;

c) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;

d) può adottare in caso di urgenza tutti i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo: i provvedimenti così adottati dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva, che deve essere tempestivamente convocata, a cura del Presidente, e tenersi entro trenta giorni dall'assunzione del provvedimento.

Al Presidente spetta la rappresentanza legale e processuale, attiva e passiva, della Associazione, con facoltà di designare a tal fine procuratori alle liti.

Art. 13

(Vice Presidente)

Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo e sostituisce con gli stessi poteri il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 14

(Consigliere spirituale)

La funzione di Consigliere spirituale dell'associazione viene svolta da un sacerdote scelto dal Consiglio Direttivo tra i sacerdoti che esercitano legittimamente il ministero nella Diocesi di Fiesole e dovrà essere confermato dal Vescovo di Fiesole.

Al Consigliere spirituale compete, tra l'altro, promuovere la formazione spirituale dei soci e di quanti collaborano all'attività dell'Associazione.

Egli parteciperà, senza diritto di voto, alle Assemblee ed alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 15

(Organo di controllo - Composizione)

L'Assemblea elegge l'Organo di controllo, anche monocratico, se ricorrono i requisiti previsti dalla legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo rimane in carica tre anni ed è rieleggibile.

Art. 16

(Organo di controllo - Funzioni)

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato e sul suo concreto funzionamento.

È preposto al controllo dell'osservanza delle finalità dell'Associazione, al monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e sulla conformità del bilancio predisposto alla linee-guida citate dalla normativa.

I componenti possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, chiedere notizie ai membri del Consiglio Direttivo.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 17

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

a) dalle quote associative;

b) da elargizioni, donazioni o lasciti;

c) da qualsiasi reddito in qualsiasi modo realizzato con il patrimonio dell'Associazione;

d) da contributi e sussidi di varia natura versati da Enti e soggetti pubblici e privati;

e) da fondi di riserva costituiti con gli eventuali avanzi di gestione;

f) da attività di raccolta fondi;

g) dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 D. Lgs. 117/2017.

Il patrimonio della Associazione deve essere utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi dell'art. 8 comma 1 D. Lgs. 117/2017.

Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 18

(Esercizi sociali e bilancio di esercizio)

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo, che lo presenta all'Assemblea per la sua approvazione entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio. Il Consiglio Direttivo procede poi al deposito presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 19

(Libri sociali obbligatori)

L'Associazione dovrà tenere:

a) il libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo,

b) il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale,

funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati non può essere superiore alla metà del numero dei volontari.

Art. 22

(Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento, estinzione)

Se e quando gli scopi statutari siano esauriti o divenuti impossibili o scarsamente utili ovvero il patrimonio sia divenuto insufficiente, il Consiglio Direttivo con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, delibera l'estinzione o la trasformazione della Associazione. L'Associazione può altresì deliberare la propria fusione e scissione. In caso di estinzione, il patrimonio della Associazione, eventualmente residuato, verrà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro ente del Terzo settore, indicato dal Vescovo di Fiesole.

Laddove trasformazione, fusione o scissione comportino la cancellazione dal Registro unico nazionale del Terzo Settore, si procederà alla devoluzione del patrimonio limitatamente all'incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui l'ente è stato invece iscritto, nelle modalità sopra indicate.

Art. 23

(Rinvio)

Per quanto non previsto col presente statuto, e da atti interni di regolamentazione, si applica quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

REGISTRATO AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO TERRITORIALE DI MONTEVARCHI
IL 29/7/22 AL N. 775 SERIE 3

Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Arezzo - Ufficio Territoriale di Montevarchi

3	774	29/07/2022	0,00 0,00	**TZT22L000774000ZH** *codice identificativo* *per eventuali adempimenti successivi*
			0,00	
			0,00	

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TZT

Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Arezzo - Ufficio Territoriale di Montevarchi

L'ADDETTO
Antonella Tonarelli (1)
(1) Firma su delega del Direttore Provinciale